

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 17634 /73.2015.11. del 29 LUG. 2015 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: R.D. 11 dicembre 1933 n. 1175 – T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici

Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale tecnico
Palermo
(Rif. Prot. n. 41312/DRT del 16.6.2015)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine al termine di prescrizione quinquennale afferente al pagamento dei canoni per tutte le concessioni demaniali di acque pubbliche, in relazione al disposto di cui all'articolo 96, comma 7 del decreto legislativo 03.04.2006, m. 152, e ciò anche in conseguenza della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 3162/2011.

Viene riferito al riguardo che *“dalla testuale lettura della sentenza medesima, si evince che, nelle concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone, trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo d'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo; pertanto, poiché si tratta di “prestazioni periodiche” (...) il diritto dell'ente a riscuotere i canoni in questione è soggetto a prescrizione quinquennale (ex art. 2948, comma 4 del codice civile), decorrenti singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione dei canoni stessi”*.

Codesto Dipartimento precisa altresì che la sentenza citata si esprime anche in ordine all'applicazione del richiamato articolo 96, comma 7 del D.lvo 03/04/2006, n. 152, riferendo che *“la Suprema Corte, nel merito dell'applicazione della suddetta disposizione, ritiene che la decorrenza “dal 10 agosto 1999” (data di entrata in vigore del D.P.R. 238 del 1999 – Regolamento per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36, riproposta nel D.lgs. n. 152 del 2006, articolo 96, comma 7), dei canoni demaniali per le acque divenute pubbliche, non costituisce argomento valido per assoggettare (con norma speciale) il credito relativo alle annualità pregresse alla prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.), atteso che quella data individua, soltanto, il momento a decorrere dal quale poteva essere richiesto il pagamento dei canoni di derivazione idrica, ma non ha nessun rilievo sulla determinazione del tempo di estinzione*

per prescrizione del credito corrispondente. In definitiva (...) il diritto dell'ente a riscuotere i canoni in questione è soggetto a prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 4 del codice civile".

2. Il relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'articolo 96, comma 7, del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 (recante norme in materia ambientale e modifiche al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), prevede che *"I termini entro i quali far valere, a pena di decadenza, ai sensi degli articoli 3 e 4 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica a norma dell'articolo 1, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché per la presentazione delle denunce dei pozzi a norma dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, sono prorogati al 31 dicembre 2007. In tali casi i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999. Nel provvedimento di concessione preferenziale sono contenute le prescrizioni relative ai rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e quelle prescrizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico".*

La disposizione in argomento, riferendosi al riconoscimento o alla concessione di acque che hanno assunto natura pubblica, nonché per la denuncia dei pozzi, sancisce il termine decadenziale entro cui far valere il relativo diritto (31 dicembre 2007) e prevede che, in tali casi, *i canoni demaniali decorrono dal 10 agosto 1999* (data di entrata in vigore del D.P.R. 238 del 1999 – Regolamento per l'attuazione di talune disposizioni della legge 5 gennaio 1994, n. 36).

La previsione del *dies a quo* come sopra individuato funge, quindi, da spartiacque nell'individuazione del momento "a partire dal quale" poteva essere richiesto il pagamento dei canoni di derivazione idrica e non introduce alcuna modifica nel termine di prescrizione del relativo credito.

Sul punto, così come osservato da codesto richiedente, si sono espresse le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che, con sentenza 3162/2011, hanno osservato:

"La "prescrizione breve" di cui all'art. 2948 c.c., n. 4, - come ripetutamente chiarito da questa Corte (Cass., 2^a, 3 settembre 1993 n. 9295; Cass., 1^a, 16 novembre 2007 n. 23746, che lo ha definito "principio ormai fermo e consolidato che non necessita di rivisitazione" richiamando "per tutte . Cass, nn. 2498/1998, 14080/2004"), opera "con riferimento alle obbligazioni periodiche", ovverosia alle obbligazioni che, come quella oggetto di esame, "si caratterizzano per il fatto di essere passibili di adempimento solo con il decorso del tempo, di guisa che soltanto attraverso il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa de rapporto obbligatorio e può essere appagato l'interesse del creditore ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni per il tramite della ricezione di più prestazioni aventi un titolo unico e però ripetute nel tempo ed autonome le une dalle altre, nel senso che ciascuna di esse non ha con quelle precedenti e successive altro legame che non sia quello di essere fondata sul medesimo, comune rapporto giuridico.

(...) La prescrizione in questione non trova applicazione con riguardo alle obbligazioni "unitarie", cioè alle obbligazioni "suscettibili di esecuzione così istantanea, come differita o ripartita", in cui, cioè, è, o può essere, prevista una pluralità di termini successivi per l'adempimento di una prestazione strutturalmente eseguibile, però, anche "uno actu", con riferimento alle quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cod. civ."

(...) In forza di tali principi il semplice "cumulo" di crediti "arretrati" (più precisamente: di crediti concernenti differenti annualità pregresse di prelievo di acque) operato dall'ente creditore costituisce semplicemente il risultato aritmetico della somma di ciascun credito

L'ad

annuale: l'operazione, pertanto, non è giuridicamente idonea a mutare in istantanea l'obbligazione di pagamento del "canone", per sua natura periodica, ovvero a modificare la "causa" della debenza, e neppure a trasformare i crediti "arretrati" in un "credito unico" perché l'identificazione di ciascun rapporto obbligatorio va sempre operata in base alla relazione temporale (annuale) del complessivo prelievo idrico compreso nel canone richiesto, in ordine al quale ogni scadenza costituisce il riferimento identificativo solo del credito di quell'anno, (...). Discende, quindi, che ciascun credito per canone annuale è soggetto ad una sua propria prescrizione quinquennale"¹.

Pertanto, così come evidenziato da codesto Dipartimento, in materia di concessioni di derivazione, il diritto dell'amministrazione concedente ad ottenere il pagamento del relativo canone trova il proprio fondamento nel legittimo prelievo dell'acqua, di cui il canone costituisce il corrispettivo. Poiché quest'ultimo integra una prestazione periodica, il diritto al relativo pagamento è soggetto a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c., decorrente singolarmente da ogni scadenza del periodo di commisurazione del canone stesso; né può avere rilievo, in relazione al pagamento di canoni relativi ad acque divenute pubbliche a seguito dell'entrata in vigore della l. 5 gennaio 1994 n. 36, il fatto che l'ente creditore abbia provveduto a richiedere il pagamento cumulato di canoni relativi a più anni, perché ciò non muta la natura periodica dell'obbligazione in questione.

Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi



Visto: il dirigente avvocato Paolo Chiapparrone





AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

D'ORDINE
(Avv. P. Chiapparrone)



¹ Cfr anche T. sup. acque, 20-09-1984, n. 19:

"I crediti dell'amministrazione finanziaria per canoni di antica utenza di concessione idrica sono soggetti alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948, n. 4 c.c. e il relativo termine, trattandosi di obbligo che sorge direttamente dalla legge e non dall'atto di riconoscimento, avente carattere dichiarativo, non è interrotto né dalla domanda di riconoscimento presentata dall'utente né dall'atto amministrativo di riconoscimento".